

# CAMERA DEI DEPUTATI<sup>N</sup> 2388-ter-B

---

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*nella seduta del 14 novembre 1985*

**MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 20 novembre 1985 (Stampato n 1568)*

**PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**

**(MARTINAZZOLI)**

---

Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati  
del Consiglio superiore della magistratura

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 21 novembre 1985*

---

**TESTO**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**ART 1**

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, nonché dagli articoli 15, 16 e 17 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono sostituiti dai seguenti

« I componenti che i magistrati eleggono sono scelti due tra i magistrati di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità, otto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito e dieci indipendentemente dalla categoria di appartenenza e dalle funzioni esercitate

Non sono eleggibili i magistrati che nel corso dell'ultimo quadriennio siano stati addetti all'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura »

**ART 2**

Al primo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono soppresse le parole da « , ciascuna delle quali » sino alla fine del comma

L'ultimo capoverso dell'articolo 1 della presente legge non si applica nella prima elezione del Consiglio superiore della magistratura successiva all'entrata in vigore della legge stessa

Il termine previsto dall'articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, già prorogato di 90 giorni dall'articolo 1 del decreto-legge 2 agosto 1985, n. 394, convertito in legge dalla legge 1° ottobre 1985, n. 485, è prorogato di altri 30 giorni

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*

**TESTO**

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**ART 1***Identico***ART 2***Identico**Vedi articolo 4, primo comma**Vedi articolo 4, secondo comma**Vedi articolo 4, terzo comma*

Il terzo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente

« In ciascuna lista non possono essere inseriti più di due candidati che esercitano funzioni di merito appartenenti allo stesso distretto di Corte di appello »

### ART 3

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e successivamente sostituito dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono sostituiti dai seguenti

« I componenti effettivi sono

il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione,

due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore,

un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità,

cinque magistrati con funzioni di merito

I componenti supplenti sono

un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità,

tre magistrati con funzioni di merito,  
due componenti eletti dal Parlamento »

### ART 4

L'ultimo capoverso dell'articolo 1 della presente legge non si applica nella prima elezione del Consiglio superiore della

*Vedi articolo 2, secondo comma*

*Vedi articolo 2, terzo comma*

*Vedi articolo 2, quarto comma*

magistratura successiva all'entrata in vigore della legge stessa

Il termine previsto dall'articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n 195, già prorogato di 90 giorni dall'articolo 1 del decreto-legge 2 agosto 1985, n 394, convertito in legge dalla legge 1° ottobre 1985, n 485, è prorogato di altri 30 giorni

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*